Cassazione civile , sez. trib., 22 gennaio 2007, n. 1307

E' la presenza del mezzo pubblicitario che diviene condizione sufficiente per la sussistenza del presupposto.

L'oggetto dell'imposta sulla pubblicità è costituito dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi. Deve escludersi, pertanto, che indipendentemente dal mezzo pubblicitario disponibile - impianto fisso o altro mezzo - oggetto dell'imposta sia non il mezzo disponibile e la potenzialità dello stesso, ma il tempo durante il quale tale mezzo è stato effettivamente utilizzato. Tale interpretazione, infatti, importerebbe che l'amministrazione comunale dovrebbe accertare se ogni singolo mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato e per quanto tempo per la diffusione dei messaggi pubblicitari, non potendo certo prefigurarsi l'assoluta veridicità delle dichiarazioni presentate dal soggetto passivo del tributo e dovendo quindi accertare tutti quei casi di erronea e/o infedele dichiarazione. Deve concludersi, pertanto, che oggetto del tributo è il mezzo disponibile e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari, e tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi.